

In questo scritto il Chnesich cerca di confutare in primo luogo l'accusa d'aver ritardato la sua visita al capitano per occuparsi prima dei suoi propri affari privati, dicendo: appena arrivato a Graz ai 19 ottobre egli domandò all'oste dove si trovasse il capitano; ed ebbe per risposta che si era recato a fare una gita a cavallo coll'arciduca. Andato poi in città, egli v'incontrò Vitale dell'Argento, dal quale ricevette la stessa informazione. Alcune ore dopo, mentre stava conversando collo stesso dell'Argento, vide venirgli incontro a cavallo il Paar al quale si accostò subito con debita riverenza, baciandogli la mano («*andai a ritrovarlo et baciarli le mani et farli debita riverenza*») e gli consegnò la lettera indirizzatagli dalla comunità, di cui possono far testimonianza *Vitale dell'Argento e Zuane (Giovanni) Salomich* lì presenti, avendo per risposta dal capitano che venisse da lui all'indomani alle due p. m. Egli si presentò al termine indicato, ma fu rimandato a presentarsi due o tre giorni dopo. Il resto è già noto al consiglio dalla sua prima risposta.

Quanto all'introduzione di vini esteri, egli desistette da questo progetto, dissuasone dal Terzi.

Concernente l'appalto del castello di Tersatto, egli non avea trattato mai con nessuno.

Riguardo al titolo di nobiltà, è vero che avea presentato a tale scopo una supplica «*in Todesco*», fattagli dal Terzi.

Quanto all'affare coll'oste, questi ricevette il cavallo in prestito solo per un miglio di strada; quando poi ritornò il giorno dopo, il cavallo era talmente stremato di forze che appena poteva reggersi in piedi, cosicchè, perduta la pazienza, egli diede di fatti del «*traditor!*» all'oste. Davanti il borgomastro egli si riconciliò bensì col trasgressore, ma non gli chiese perdono, nè fece alcuna cosa compromettente il suo onore.

Il consiglio prese la difesa a notizia.

Terminata la seduta, i Fiumani si prepararono per la completa rottura col despótico capitano, e l'occasione se ne presentò quindici giorni dopo alla prossima seduta del consiglio tenutasi ai 18 dicembre 1602. In questa seduta il giudice del popolo, troncate le trattative col capitano, espose i gravami della cittadinanza in quattro punti, proponendo che il consiglio si rivolgesse per la loro riparazione direttamente all'arciduca e cioè:

«1. *Che non havendo l'Ill. S. Capitano voluto giurare secondo la forma de' nostri statuti et in esecuzione delle commissioni et decreti di S. S. A., si ricorra di nuovo a S. S. A., acciò debba giurare.*»

nominare i due consultori di sua competenza, ne furono nominati solo quattro, due dal giudice capitanale e due dal giudice del popolo. E con ciò si levò la seduta.⁹¹

Vista la mala parata, il capitano credette opportuno di partire dalla città sommosa. Alcuni giorni dopo questa seduta di solenne protesta, ai 25 dicembre, egli si mise in viaggio e, mentre stava per montare a cavallo, venne ancora per l'ultima volta esortato dal giudice Cuntalich di piegarsi alla volontà del popolo e decidersi a prestare il giuramento; ma senza effetto. Intanto la consulta si mise con sommo zelo a compilare l'atto di accusa che fu presentato al consiglio già ai 29 dicembre.

Questo memorabile documento, di data 29 dicembre 1602, inserito nei Protocolli Capitanali delle sedute del consiglio, ci offre un quadro oltremodo plastico delle condizioni d'allora e del modo di pensare dei Fiumani di quell'epoca; e quindi merita di essere qui riprodotto nella sua integrità, come segue:

Speravamo che l' Ill. S. Giovanni Federico de Par nostro Capitano, quando venne li giorni passati qui in Fiume (4 dicembre), dovesse senza contraddizione eseguire il grazioso decreto et decisione di V. S. A. emanato sotto li 15 del mese di novembre p. p. — come per copia A) — con prestar il suo giuramento secondo la forma delli nostri statuti nella maniera che hanno fatto gli altri Ill. S. S. Capitani nostri suoi predecessori, essendo stato dal nostro giudice Nicolò Cuntalich et in consilio et fuori a nome nostro più et più volte — con ogni termine di modestia — pregato et ricercato; ma non ha giovato, perciocchè s'ha dichiarato apertamente che non giurerà mai, se li venissero cent'altri decreti e commissioni et che più presto vuol rinunziar a questo capitaneato che giurare; et finalmente a' 25 del presente mese di dicembre, mentre esso S. Capitano voleva montar a cavallo et partirsi di qua, li fu dal nostro giudice ancora ricordato detto giuramento et detto che, non giurando, la nostra Comunità voleva dolersi et ricorrer da V. S. A., rispose che facciamo quel che vogliamo, perchè non voleva giurare; et si partì via per il suo viaggio. Per il che siamo astretti di ricorrer di nuovo alli benignissimi piedi di V. S. A. col mezzo di questo nostro altro oratore spedito apposta (che però in realtà non fu spedito) per questo et altri nostri gravami a V. S. A., con supplicarla humilissimamente che per debita esecuzione del prefato grazioso suo decreto et osservazione della nostra legge statutaria statuisca un termine prefisso a detto S. Capitano a venir a giurare qui formalmente nel modo che hanno fatto i suoi predecessori et vien specificato nel principio delli nostri statuti sotto

che si li fosse sospetta la nostra fede e non sapesse che con le nostre arme noi tante e tante volte havemo difesa questa Città, nostra Patria, et conservatala a V. S. A. et all' Invittissima et graziosa sua casa; — et lasciando da canto di raccontar quelle fedelissime azioni degne di eterna memoria de' nostri progenitori fatte già cento anni a tempo della felice memoria del Sacratissimo Imperatore Massimiliano Primo nel scacciar li nemici Veneti dopo che s'havcano impadronito della città (nell'anno 1509, guerra della lega di Cambrai) per il che l'istesso Sacr. Imperatore, lodando et magnificando l'incorrotta fedeltà fiumana con proprie sue cesaree lettere ne promette la perpetua grazia, aiuto et difesa — quello che già 3 anni è successo tra noi (attacco della flotta veneta nel 1599) et gl'istessi nimici nostri Veneti, quando con l'armata sua non una, ma più volte con colpi da artelleria hanno battuto le nostre case, — speramo V. S. A. ritenghi fresca memoria, con qual arme fu difesa la Città et conservata a V. S. A. se non con l'arme humane; certo non vi furno altre; et perchè li nemici cumulavano ogni giorno più le loro forze con soldati, galere et barche armate, per poter noi resister, del nostro pubblico erario per molti mesi havemo tenuto le centinaia di soldati stipendiati; ⁹² quindi è, che non havendo potuto mai essi Veneti nè con retenzioni di 26 et più anni continui con il levarne la roba et sinanco la vita ad alcuni dei nostri, nè ultimamente far (= facendo) prova con la forza d'arme soggiogarne, — restano confusi et per esperienza conoscono che quando nasce un fiumano, nasce un capitalissimo nemico del nome veneto. Hor se questi fatti d'eterna memoria meritano che a' fedelissimi fiumani sia prohibito di portar le arme nella propria Città et Patria loro et di non poter andar dove vogliono senza licenza, specialmente in tempo di pace, per questo habbiamo giustissima causa di dolerne; e lasciamo considerarlo alla benignità di V. S. A. prudentissima, poichè, oltre che questo è contra l'espressa legge nostra — come per copia C) — laqual pone li nostri cittadini in punto di quelli che specialmente di notte possono portar arme, potrebbe questa proibizione partorir la total ruina nostra un giorno, perchè si dà causa alli Veneziani, nostri mali vicini, di macchinar qualche stratagemma contra di noi, intendendo che n'è prohibito di portar arme noi. Alqual inconveniente supplichiamo humilmente V. S. A. si degni provvedere et non permetta che per la fedeltà nostra con le prochiame et proibizioni del Sig. Capitano siamo fatti favola del volgo e tenuti sospetti da' vicini.»

«Il 2° nostro gravame è che, disponendo la nostra legge et statuto che tutte le pene nelle quali vien condannato qualcuno, ven-

gono per metà alla Cancelleria Fiscale di V. S. A. e metà alla nostra Comunità — come per copia D) — et gl'anni passati la felice memoria del Serenissimo Arciduca Carlo, padre di V. S. A., in aiuto di fabbrica et riparazione delle mure et torri di questa Città, ne concesse la parte sua delle dette pene che vengono alla sua Camera, sendoci contentati anco noi di metter la parte nostra perchè si spenda in detta fabbrica; et di già havemo speso molto più di quello che di dette pene s'è cavato; — non dimeno il Sig. Capitano ha scosso (=riscosso) diverse pene da poco tempo in qua, per la summa di 300 et più ducati, et non le ha dato altramente alla nostra Comunità, ma le ritiene appresso di sè, contra la forma di statuti. Però supplichiamo humilmente V. S. A. provveda benignamente che non sia fatto questo aggravio et danno alla nostra Comunità contra la legge statutaria et gli ordini di V. S. A.»

«Il 3º gravame è che, essendo stata la nostra Cancelleria sempre libera et da quella ogni cittadino poteva a suo piacere cavar fuori copia delli testamenti, instrumenti, sentenze ed altre scritture pubbliche e così anche noi et la nostra Comunità cavar consigli, privilegi et altre scritture senza impedimento dallo detto Sig. Capitano, la sera inanzi che sia partito di qui, cioè a 25 del presente mese di Dicembre, ha commesso a Ottavian Paduano, nostro consigliere et sustituto del nostro cancelliere (Flaminio Manlio) che debba dir al cancelliere che non dia copia di nessuna scrittura fuori di cancellaria senza sua licenza a nissuno, minacciando, se farà altramente che si guardi dal fuoco; — come detto Paduano alla presenza nostra ha affermato — volendo in questa maniera detto S. Capitano spogliarne dell'autorità che noi sempre havemo havuto in detta Cancelleria et che nessuno possa cavar scritture pubbliche o sentenze che li fussero bisogno di qualche aggravio che havesse anco contra detto Sig. Capitano. Supplichiamo perciò humilmente V. S. A. che commetta al detto Sig. Capitano che non s'ingerisca nell'autorità nostra et del nostro Cancelliere in proposito delle scritture della Cancelleria, acciò ogni uno se ne possa liberamente servire come sin qui ha fatto, sapendo molto bene esso nostro Cancelliere quali scritture si possono dar fuori della Cancelleria et quali no, appartenendo questo al suo uffizio.»

«Il 4º gravame è che havendo ordinato detto Sig. Capitano che a Messer Simon ciroico (medico-chirurgo) de Zara sia data provvisione di duc. 20 all'anno, perchè s'è offerto di medicar et cavar sangue senza pagamento alli poveri, havemo fatto istanza che questa proposta si ballotti, come si deve far di tutte le proposte secondo la

forma di statuti; appare non ha voluto il Sig. Luocotenente suo che si ballotti, come per copia dell'atto del consiglio sopra ciò fatto. Del che sentendone aggravati, pregamo V. S. A., commetta a detto Sig. Capitano et Luocotenente che nè in questa, nè in altro per l'avvenire debba fare contra la nostra legge statutaria.»

«Quinto et ultimo: perchè si levi l'occasione di giusto gravame a tutta questa sua fidel città et popolo contra detto Sig. Capitano, supplichiamo humilmente V. S. A. che li commetta non s'ingerisca in formar processi in nissuna causa civile, nè criminale; ma così che il Sig. Vicario et Giudice di Malefici nostro che è giudice ordinario li formi lui tutti, come è tenuto per la forma delli nostri statuti, qui nel nostro palazzo et luoco ordinario di render ragioni; et quando saranno formati li crimini et date le difese a' rei et si vorrà venire alla sentenza, vi intervenga il Sig. Capitano et le condannazioni si faccino secondo la norma delli statuti et non altrimenti; leggendosi chiaramente questo in detti nostri statuti che il Sig. Vicario et Giudice de' Malefici debba lui ricever tutte le accuse et formar tutta la inquisizione nelle cause criminali — come per copia G) si vede. Et così speramo per giustizia ed osservazione delle prefate nostre leggi in queste e negli altri precedenti nostri gravami riportar dalla benignità di V. S. A. alla quale humilmente ci raccomandiamo.»⁹³

Quest'atto di solenne protesta però non poté essere spedito, causa il veto interposto dal vicecapitano Marchesetti; e con ciò terminò il secondo anno dell'infausto governo del capitano Paar. Però il consiglio ritornò indefessamente alla carica nel seguente anno 1603, di cui stiamo per esporre le vicende nel prossimo capitolo.

IX.

Invano avea tentato il vicecapitano di opporre col suo veto un argine al torrente del giusto sdegno della cittadinanza. Già nella prima seduta dell'anno 1603 (7 gennaio) il giudice Cuntalich portando a conoscenza del consiglio il fatto che il luogotenente, per vizio di forma, avea dichiarata nulla la decisione della seduta precedente (del 29 dicembre) e con ciò impedito la spedizione della protesta suesposta, — invitò il consiglio di ricorrere direttamente all'arciduca, eleggendo a questo scopo un *oratore da mandarsi a Graz* per esporvi le lagnanze del comune; e siccome il vicecapitano Marchesetti, ligio agli interessi del suo superiore dichiarò non essere permesso l'invio d'un oratore senza previo

consenso dell'arciduca, il consiglio — dopo lunga discussione — decise di nominare una consulta per mettere in chiaro, se veramente esistesse la proibizione messa in campo dal luogotenente; e ove questa risultasse in fatto fondata, di far pervenire in tal caso i gravami della comunità senza l'invio d'un oratore per mezzo d'un semplice corriere (*tabellarius*).⁹⁴

La consulta fu difatti delegata e diede relazione del suo operato entro il termine di quindici giorni nella seduta del 22 gennaio, approvando in massima i concetti della prima protesta trovata inammissibile dal vicecapitano e proponendo inoltre si facesse una seconda supplica e vi si aggiungesse ancora che «*havendo la Comunità deciso l'invio d'un oratore alla Corte, vi si è opposto il luogotenente richiamandosi alle sue istruzioni segrete, mentre dalle commissioni di Sua Serenissima Altezza (che si allegano) risulta il diritto della città di inviare gravami e oratori; si chieda quindi il permesso di mandare un oratore.*» E così venne anche deciso.⁹⁵

In questa medesima seduta il consiglio si oppose un'altra volta al procedere arbitrario del capitano decidendo di far rilasciare copia d'una sentenza ad onta del suo divieto di dar fuori dalla cancelleria degli scritti senza suo previo permesso.⁹⁶

Però l'originaria supplica, ad onta dell'approvazione della consulta e del successivo deciso del consiglio, non potè essere spedita nemmeno adesso, poichè il vicecapitano tenne fermo al suo veto di prima, dichiarando che non poteva permetterne l'invio, perchè vi si chiedeva la sospensione dell'autorità del capitano. (L'esordio diceva difatti — come abbiamo visto sopra — che: «*ottimo mezzo et remedio sarebbe che, sintanto che presterà detto giuramento, fusse sospesa l'autorità sua et di poter esercitar l'ufficio suo in questa città*»).

Nella prossima seduta adunque (tenutasi l' 8 febbraio 1603) il giudice del popolo, Niccolò Cuntalich, partecipando al consiglio il divieto del vicecapitano, invitò il consiglio a decidere in proposito; e fu deciso di mandare per intanto una semplice protesta per mezzo di un corriere e differire l'esposizione degli altri gravami fino al ritorno del messo, quando poi si potrà inviare a questo proposito un oratore delegato dal consiglio.

Indi fu dato lettura al testo della protesta (datata dal giorno precedente: 7 febr. 1603) del seguente tenore:

«*Serenissimo Prencipe Signor Clementissimo: Rendemo humilissimamente grazie a V. A. S. nostro Signore et Prencipe Clementissimo per la graziosa expeditione data al nostro oratore (Chnesich)*

consiglio ora si era di nuovo radunato senza tener conto del suo divieto.

Indi si diede lettura alla risposta dell'arciduca, la quale — in conformità alla domanda del consiglio — ingiungeva di nuovo al capitano di prestare il giuramento subito, se non voleva che si ricorresse ad altri mezzi. E il consiglio, sentita con soddisfazione l'evasione favorevole, dichiarò solennemente di essersi riunito in questa occasione per propria decisione e d'esser pronto a tutelare il giudice del popolo contro qualunque seccatura del capitano per questo motivo. Si decise poi di presentare all'arciduca tutti i gravami della comunità contro il governo despotico in un memoriale da mandarsi a Graz per mezzo d'un corriere.⁹⁸

Nè si mise molto tempo in mezzo per far pervenire questi gravami alla Corte. Già il giorno dopo (12 marzo 1603) troviamo riunito nella cancelleria il Minor Consiglio per la formulazione dei gravami, conformemente al deciso preso il giorno precedente dal consiglio plenario.

Questo nuovo memoriale esponente i gravami dei Fiumani — opera del solerte cancelliere Flaminio Manlio — è una riproduzione alquanto modificata del memoriale elaborato ai 29 dicembre dell'anno precedente, il quale non potè essere spedito in causa della proibizione del vicecapitano Marchesetti.

Il primo memoriale (non spedito) aveva enumerato le lagnanze in 5 punti, nell'ordine seguente : 1. arbitrario divieto del porto d'armi e delle partenze dalla città; 2. indebita appropriazione delle multe spettanti alla comunità; 3. divieto della pubblicazione degli atti della cancelleria senza previo permesso del capitano; 4. nomina arbitraria d'un chirurgo salariato dal comune; 5. illecita ingerenza nell'amministrazione della giustizia spettante unicamente al giudice de' malefici (vicario).

Nel nuovo memoriale troviamo un ordine diverso. Il primo punto del primo memoriale (divieto del porto d'arme) vi si mette in terzo luogo; il secondo (usurpazione delle multe) resta al suo posto; il terzo (proibizione della copia di scritture officiose) diventa quinto; il quarto (nomina del chirurgo) si omette e vi si sostituisce il divieto *di partire dalla città* senza speciale permesso del capitano; il quinto ed ultimo punto (indebita usurpazione dell'amministrazione della giustizia) si mette nel *primo* posto. E vi si aggiunge ancora come sesto punto il gravame del divieto opposto alla spedizione del memoriale da parte del vicecapitano Marchesetti.

che di notte non possano li nostri cittadini portar arme per la Terra [di Fiume] sotto pena di duc. 100 et d'altri castighi di suo arbitrio; con la qual prohibitione et prochiama seguono dui pessimi effetti: uno che si contraviene il privilegio della nostra legge et par che si renda appresso esso Sig. Capitano sospetta la nostra fede in tante maniere per ignem et aquam sperimentata; et l'altro che si dà occasione che questi nostri nemici Venetiani machinino insidie et tradimenti contro di noi di notte, sapendo che con tante pene ne vien proibito il portar l'arme; et trovandone sprovvisi non venissero a seguire [= conseguire] quello che da tanti secoli hanno bramato et non hanno potuto arrivarli, perchè per l'esperienze delli tentativi passati hanno trovato che semo stati vigilantissimi di giorno e di notte con l'arme in mani a mostrarli il fronte.»

Il quarto punto (nuovo) inserito nell'atto di protesta (che figura nel primo memoriale abbinato al punto riferentesi al porto d'armi) si riferisce al divieto di partire dalla città senza previo permesso del capitano. Ecco la specificazione di questo nuovo gravame :

«Ha proibito nello stesso prochiama che nessun cittadino si parta fora della Città per andar in viaggio senza sua licenza sotto pena di duc. 100 et di tre tratti di corda; cosa mai più udita nè in questa Città, nè in nessun altro luoco del stato di V. S. A., ch'è sudditi fedelissimi suoi sia proibito il poter andar d'ogni tempo per far i fatti et negotii loro dove vogliono liberamente, senza dimandar licenza a nessuno; solo a noi poveri fedelissimi sudditi vengono cumulati questi novi gravami, come se fosse sospetta la nostra fede et non sia chiaro a tutt'il mondo che per spatio di 25 anni havemo patito un crudelissimo assedio delle galere Venetiane, spogliati delli beni, barche et sostanze nostre, messi tanti nostri cittadini in catena al remo in galea et fattoli miseramente morir in quelle; nè mai n'hanno potuto deviar dall'incorrotta fedeltà nostra, com'è ben noto alla benignità di V. S. A.; per la quale non meritamo che ne sia imposto questo nuovo insopportabil giogo.»

Segue il quinto punto concernente la proibizione di rilasciare copie degli atti ufficiosi della cancelleria municipale :

«Ha messo mani detto Sig. Capitano novamente li giorni passati quando fu qui [dal 4 al 25 dicembre 1602] nell'autorità et libertà della nostra Cancelleria, havendo mandato a dire minacciando al nostro Cancelliere la sera innanzi che partì di qui [24 dicembre] che non debba dar fuori della Cancelleria copia di scrittura nessuna senza sua licenza; la quale prohibitione di quanto preiudizio sia

a tutta questa città, et quanto danno apportaria a tutti nelle liti et beni loro, quando dovesse haver luoco, V. S. A. benignamente lo consideri. Et questo non potemo immaginare che facci per altro, se non per levarne affatto le libertà ch'avamo et ritirarle a sè, acciò tutte le cose dependano da lui et straccar anco in questo et strussiar la povera nostra gente com' ha fatto negli altri gravami nostri precedenti.»

Indi si chiude la serie dei torti patiti con l'esposizione del lagno contro il vicecapitano Marchesetti per avere cercato di impedire l'invio della protesta e di aver tentato di estorcere dai consultori il segreto dei preparativi concernenti la spedizione dell'atto d'accusa, coi seguenti termini :

«Il predetto Dott. Marchesetti come luocotenente del detto Sig. Capitano, contro l'espressa forma delli nostri statuti, mentre li giorni passati il nostro Giudice propose in pieno consiglio che si mandassero li presenti gravami, prohibi et fece monimento [ammonizione] di privatione dell'ufficio e di 50 ongari [ducati ungheresi] a detto nostro giudice [il Cuntalich] che non facci proceder inanzi detta proposta; et essendo stati eletti secondo la dispositione statutaria li consultori sopra alcune proposte contro detto Sig. Capitano, ha chiamato in Castello dui dei detti consultori et li volle astringere che dicessero che cosa havriano consultato; et havendogli loro risposto che non lo possono dire per vincolo del giuramento, se prima non si riferiscano le consulte al Consiglio, li arrestò nel Castello, et alla fine, non potendo nè da loro, nè dal nostro Cancelliere [Flaminio Manlio] avere le consulte, le dichiarò nulle.»

Il memoriale termina con una solenne protesta contro tutti questi soprusi e chiede provvedimenti per farli cessare.

Approvato il testo del memoriale come proposto dal Minor Consiglio con voti 39 contro 2, si decise che alla venuta del Capitano i giudici lo invitassero di nuovo a giurare e in caso di rifiuto il Minor Consiglio avesse l'incarico di riunire il Consiglio plenario; indi si misero a verbale i nomi di tutti gl'intervenuti, per dar maggior peso alla deliberazione.¹⁰⁰

Indi fu spedito un fante del municipio per consegnare a Graz il memoriale dei gravami. Nella seduta tenutasi nel mese seguente (21 aprile 1603) il giudice Cuntalich potè già riferire che il fante apportatore dei gravami era ritornato, avendo ottenuto il permesso della convocazione del Consiglio da effettuarsi da parte del sostituto del vicecapitano Marchesetti, *Geremia Hoff*, fontigaro del fondaco de' Segnani.¹⁰¹ I gravami erano stati mandati

Il consiglio, presa a notizia la relazione dell'oratore, decise di delegare alle trattative colla commissione da deputarsi il consigliere *Giovanni Paduano*, sostituto del cancelliere. Si prese poi la risoluzione di mandare per intanto all'arciduca una nuova supplica per chiedere che si mettesse a disposizione della Commissione arbitrare il testo del memoriale sui gravami e per affermare che riguardo alle accuse andavano d'accordo non 4, ma 41 consiglieri; aggiungendovi la preghiera di sostituire un altro commissario in luogo del designato Giovanni Zivcovich (sospetto di parzialità verso il Paar). Si decise inoltre d'inviare di nuovo il Russevich a Graz per presentare questa nuova supplica.¹⁰⁶

Il Russevich si accinse dunque alla sua seconda ambasciata e, ritornato dal suo viaggio, riferì del risultato ottenuto nella prossima seduta del consiglio (11 luglio 1603). Secondo il suo rapporto gli era riuscito d'impetrare la sostituzione di *Bernardino Barbo*, capitano di Pisino, al posto del commissario prima designato, Giovanni Zivcovich, e di ottenere in pari tempo un'ingiunzione diretta alla commissione di accettare tutti i gravami presentati, e che si dovesse mettere a disposizione del consiglio copia di tutte le scritture emergenti.¹⁰⁷

Avendo preso il consiglio a gradita notizia l'esito favorevole dell'ambasciata, ora si doveva pensare a preparare la specificazione delle accuse da sottoporsi all'arbitrato della commissione arciducale.

Il consiglio si radunò a quest'uopo già nella prossima settimana (17 luglio 1603); e in questa seduta il giudice Cuntalich comunicò aver egli accennato al luogotenente Marchesetti la necessità di convocare il consiglio ad una seduta in cui si dovessero stabilire i punti dei gravami già presentati all'arciduca per essere sottomessi anche alla Commissione arciducale, ma che questi vi si era opposto, rilasciando persino un mandato in iscritto, indirizzato al giudice capitanale (Jacomini), in cui proibiva ai giudici di convocare il consiglio a quest'uopo, sotto pena di 200 ongarì.

A questa comunicazione il consiglio, sdegnato di tal procedere arbitrario, deliberò di prendere sopra di sè l'intera responsabilità per qualunque danno che potesse risultare ai giudici per la convocazione proibita e d'incaricare per intanto il Minor Consiglio della concretazione del materiale di tutte le accuse per poi sottometterlo all'approvazione del Maggior Consiglio nella prossima seduta.¹⁰⁸

conchiuso che, non volendo il sig. Capitano prestar il suo giuramento, — com'è tenuto et hanno fatto gl'altri suoi precessori — si ricorresse et si proponesse sopra ciò gravame et querela contro di lui a S. S. A.; et mentre noi tutti levati dal Consiglio eravamo andati a trovar detto sig. Commissario nella casa di messer Ercole Catalano, dove era alloggiato, per far nova instantia che astreggesse a giurare detto sig. Capitano per osservazione et essecutione delli nostri statuti, sopravvenne detto sig. Capitano et, intendendo ragionare, disse che cosa parlavamo; al quale detto Jurcovich, giudice della nostra Comunità, disse che ragionavamo per conto del giuramento che doveva fare a noi.

«Detto sig. Capitano, in collera et acceso d'ira, rispose: «Non giuro a pari vostri»; per le quali parole pregne di sprezzo et contumelia grave, — ancorchè havessimo havuto giustissima causa di risponderli per le rime — pure usarono pazienza; anzi, prima di presentar querela, cercarono d'influire sul Capitano mediante suoi amici, fra i quali il suo luogotenente di allora, Marcovich, attendendo un anno e mezzo e più; e finalmente, vedendo che non si otteneva nulla, chiesero ed ottennero da S. S. A. di poter mandargli un oratore coi gravami.

«Sebbene la lettera arciducale fosse arrivata in aprile, attesero sino all'ottobre e soltanto allora mandarono Gaspare Chnesich coll'ordine di presentare la querela.

«Il Capitano tirò in lungo con buone parole e finalmente pretese di vedere l'approvazione degli Statuti, — come se questa non risultasse già dal suo mandato stesso; in seguito a questo l'oratore presentò il gravame e riportò un decreto al Capitano che gli ordinava di giurare e di non gravare i Fiumani. Il Capitano scrisse una lettera al Consiglio, lagnandosi dell'oratore e promettendo di dar soddisfazione; ma ritornato si mise soltanto a litigare coll'oratore e pretendeva che il consiglio lo sconfessasse e gli dichiarasse che chiedeva il giuramento come una grazia.

«Il Consiglio rifiutò e insistè per ottenere il giuramento, ma il sig. Capitano rispose sempre che non avrebbe giurato neanche se fossero venute cento commissioni; sicchè il Consiglio fece un'altra rimostranza, inviata mediante un fante, in seguito alla quale al Capitano fu nuovamente ordinato di farla finita.

«Poichè invece il Capitano continuava a gravare in vario modo i cittadini contro le leggi, il Consiglio incaricò consultori di formular nuovi gravami; ma il luogotenente Dr. Marchesetti proibì al giudice Cuntalich di riunire il Consiglio, fece ritenere in castello i consultori e annullò il consulto; ma il Consiglio fece ugualmente la

rimostranza e l'invio a S. S. A. mediante un fante; questa fu inviata al Capitano per la sua risposta mediante lo stesso fante. Ma il capitano lo cacciò fuor di casa, minacciandolo col pugnale.

«Inoltre il Priore degli Agostiniani ci riferì che il Capitano minacciava di punire i consiglieri. Allora il Consiglio inviò nuovamente un oratore che ottenne dal Capitano una risposta in cui accusa i Fiumani di ribelli ed afferma che le accuse sono opera di 4 persone in seguito alla quale ottenne da S. S. A. la nomina e l'invio dei presenti commissari, ai quali vengono i presenti capi di accusa che possono essere tutti singolarmente provati.»¹¹⁰

Dopo questo preambolo esponente le antecedenze della vertenza si chiede di aver copia delle deposizioni dei testi e delle dichiarazioni del capitano. Indi si passa alla documentazione della fondatezza dei vari gravami comprovando che :

1. nello statuto si prescrive il giuramento del capitano di osservare lo Statuto ed i privilegi del comune ;

2. tutti i suoi predecessori hanno giurato ; si allegano in prova gli atti di giuramento di Paolo da Zara e di Leonardo d'Attimis (Athems) ;

3. nella patente di nomina del Par S. S. A. aveva ordinato di rispettare gli Statuti, i quali quindi non hanno bisogno di ulteriore conferma ;

4. il consiglio del 15 marzo 1601 aveva deliberato d'insistere presso l'esattore di Trieste perchè inducesse il capitano al giuramento decidendo di ricorrere in caso contrario all'arciduca ;

5. avendo il giudice Jurcovich pregato il capitano di giurare, questi rispose : «*non giuro a pari vostri*», offendendo con ciò i consiglieri e l'imperatore Ferdinando (che aveva confermato gli statuti) ;

6. il consiglio avea ottenuto il permesso dell'arciduca d'invargli un oratore ;

7. prima d'invviare l'oratore si fece ancora un tentativo d'indurre il capitano colle buone a prestare il giuramento, mandandogli copia dei giuramenti prestati dai suoi antecessori ;

8. il capitano, dopo alcuni giorni di tergiversazione, chiedeva la prova della conferma degli statuti, mentre questa risultava già dalla sua stessa nomina ; soltanto allora l'oratore presentò i gravami a S. S. A. che, dopo udita la replica del capitano, gli ordinò di prestare il giuramento ;

9. il capitano allora scrisse al consiglio promettendo soddisfazione, ma lanciando accuse contro l'oratore Chnesich ;

10. ritornato il capitano, cercò di fare sconfessare dal Consiglio il Chnesich, ma non prestò il giuramento; anzi dichiarò che avrebbe giurato soltanto se gli fosse stato firmato dal Consiglio un «reverso» in iscritto; invitato di presentare il testo della dichiarazione desiderata, ne risultò che il Consiglio dovesse pregarlo del giuramento per grazia e non per obbligo;

11. il consiglio fu quindi costretto a rivolgersi nuovamente a S. S. A., dalla quale ottenne un nuovo ordine pel capitano di ritornare a Fiume e di prestare il giuramento «*et non dia causa che si pigliano altri mezzi contro di lui*»;

12. durante queste pratiche il capitano fece molte cose contro i privilegi del comune e contro i singoli cittadini, per il che furono formulati i gravami dai consultori; ma il dott. Marchesetti, come sostituto del capitano, proibì ai giudici con minacce di tener consiglio e tenne prigionieri i consultori, pretendendo da questi la comunicazione delle consulte; ed infine annullò dette consulte, proibendo d'inviare i gravami;

13. lo Statuto permette di tener consiglio senza licenza del capitano se si tratta di formular gravami contro di lui e perciò s'è tenuto consiglio e vi furono compilati i gravami;

14. detti gravami furono approvati nella seduta del 12 marzo 1603, presenti 41 consiglieri, i cui nomi furono inseriti nel verbale;

15. essendo stato il fante municipale portatore del memoriale sui gravami incaricato dal Reggimento (Governo) arciducale di presentare i gravami al capitano, questi lo cacciò via, minacciandolo col pugnale;

16. in detta rimostranza i gravami sono compresi in sei capi che il capitano respinge in pieno; è quindi opportuno esporli partitamente in una alle prove.

Il *primo capo* contiene che lo Statuto dispone che tutti i processi sono di competenza del vicario e giudice dei malefici; e invece il capitano «*senza formar processo, senza dar le difese et senza servar nessun ordine giudiziario ha condannato, bandito, retenuto et castigato li sottoscritti cittadini et consiglieri nostri a suo arbitrio e volontà*».

I seguenti capi (17—30) comprendono le più enormi trasgressioni del capitano, dando nuovi particolari strabilianti, che sarà più opportuno di far seguire secondo il testo originale:

«17. *Che ha bandito Giovanni Niccolò, figlio di messer Antonio Russevich, nostro concittadino e consigliere, et Niccolò Bernabeo*

senza darli le difese, senza formar processo et senza far constar delitto alcuno et poi gl'ha fatto grazia, come che a lui stesse il condennare et far grazia, levando in ciò l'autorità a S. S. A., poichè gli Giudici inferiori non possono alterare nè sminuire la sententia che fanno, aspettando la gratia o taglio delle sententie da supremi Principi et Signori.

«18. Che ha levato la difesa del Castello dalla parte del mare, havendo levato li solari d'una delle dui soli torri che si ritrovano in detto Castello per far una oscura et spaventevole prigione, havendo di sopra fatto acconciar una corda et un argano, per la quale fa calar giù in fondo di quella torre quelli che lui vuole, havendo tutto a un tempo levato la difesa et alla torre vicina, le quali si difenderano una all'altra et anco al fosso et cortesia (sic!) da dui bande, ciò che nessun altro Capitano ha avuto ardire di fare.

«19. Che ha fatto calar nei fondi della detta torre l'anno passato messer Francesco Chnesich, nostro concittadino et consigliere.

«20. Che ha ritenuto in Castello l'anno passato messer Francesco Zanchi, nostro concittadino et consigliere et non l'ha voluto liberar del arresto, fino che non gl'ha promesso et data la sua fede che non si lamenterà per tal arrestatione a S. S. A.¹¹¹

«21. Il secondo capo di questi gravami contiene che, disponendo il nostro Statuto che tutte le pene vengano per la mità (metà) al fisco et per l'altra mità alla nostra Comunità, detto sig. Capitano contro questa dispositione del Statuto ha levato et specialmente alli sottoscritti molte pene et cavato più di duc. 600 retenendole per se senza darne un bezzo alla nostra Comunità, in grave danno nostro delle porte et mura di quella, avendo S. S. A. renunziatone la parte sua, perchè l'habbiamo da spendere con la nostra nelle fabbriche et reparationi delle torri, mura et porte della terra.

«22. Che ha tolto per pena a messer Francesco Chnesich ducati 200 per una consulta che già 10 anni fà fu fatta da consultori nel nostro consiglio eletti, la quale non si ritrova che sia stata referta al consiglio, ne meno lui condannato in tal pena; et quando fusse condannato, la pena verrebbe alla nostra Comunità, perchè si trattava che abbia trasgredito gl'ordini (dati da) parte del nostro consiglio; non di meno lui l'ha tolta per se, ancorchè non consta in nessun luoco che sia stato condannato.

(... Le antecedenze di questo affare di Francesco rimontano di fatti sino all'anno 1593 ed offrono un interesse particolare, perchè sono molto caratteristiche per le condizioni di quell'epoca. Nella seduta cioè del 10 maggio 1593 Francesco Chnesich venne accusato nel consiglio di aver fatto indebitamente un contratto con un nobile veneziano, allora camerlengo dell'isola di Pago, per un

carico di sale da spedirsi dalle saline di quell'isola a Fiume colla condizione che non si potesse smerciar dell'altro sale, per esercitare in questa maniera lui solo il monopolio della vendita di sale nella città. Il consiglio deliberò d'incamminare contro di lui per questo fatto una procedura, incaricando sei consultori d'esaminare l'affare. I consultori, radunatisi in seduta il dopo pranzo del medesimo giorno pronunciarono il seguente verdetto:

Il Chnesich, comprando il sale a condizione che non se ne importasse altro a Fiume o che nel caso che pur ve ne venisse ancora dell'altro non si potesse vendere sino a che non sarebbe smerciata la provvista venduta da esso camerlengo al Chnesich, apportò gran pregiudizio a S. S. A. e alla città; poichè con questo si acconsentirebbe che perdurassero e continuassero ancora le crudeli oppressioni praticate da tanto tempo a danno di questa povera città e si permetterebbe che gli stessi Veneziani avessero a diventare un giorno padroni assoluti di Fiume, siccome in base a questo contratto s'insegnerebbe ai Veneziani, come si potrà ancora nell'avvenire, anche se avessero a cessare i sequestri, proibire ai mercanti di spedire del sale a Fiume, sino a che non sarebbe smerciato il sale veneziano a quel prezzo che loro parrà conveniente.

Perciò i consultori propongono che tutto il sale in questione (comprato dal Chnesich in ragione di lire piccole 3, soldi 12 per «cadagno»¹¹²) gli venisse tolto al prezzo d'acquisto (72 soldi); per quella quantità che il Chnesich avea già venduto al prezzo di s. 96, sia tenuto a depositare l'eccedente all'ufficio di Cancelleria che lo dovrà adibire a beneficio del fondaco comunale; il resto che si trova ancora nel magazzino dovrà passare in proprietà del comune al prezzo d'acquisto (s. 72) e messo poi in vendita per conto del municipio al prezzo di s. 76; «*acciocchè per paura d'una simile pena imparino anche gli altri nostri concittadini di non fare contratti coi Veneti a pregiudizio della patria e che i Veneti non possano vantarsi di essere i nostri padroni.*»¹¹³

Accanto al verbale della consulta si trova ancora l'annotazione marginale: «*Item Chnesich multaetur in penam duc. 50*» e subito dopo: «*Item condemnetur praefatus Chnesich in duc. 100*» — per aver trasgredito al proclama del 4 gennaio 1592 (probabilmente una proibizione di entrare in rapporti commerciali coi Veneziani) ed aver ceduto metà del guadagno a quel nobile veneziano.¹¹⁴

Ma negli ulteriori procedimenti del consiglio non si trova più alcuna traccia di questo penoso affare; pare dunque che si sia trovato qualche modo d'accomodamento per appianar la vertenza. In ogni caso il procedere del capitano in questo affare, venuto già da tanto tempo in prescrizione, si doveva considerare ingiusto ed arbitrario.

Ma con ciò non era ancora esaurito l'argomento dei gravami. Ne segue ancora tutt'una serie che riproduciamo nel testo originale:

«23. Che ha tolto a messer Marco Antonio Calvucci, dopo haverlo tenuto molti giorni in Castello prigione, ducati cinquanta, li quali similmente ritiene per sè.

«24. Che ha tolto per pena a Zuane Gladich li mesi passati 100 ducati et dui animali grossi; et pagati detti denari l'ha liberato dal bando di cinque anni nelli quali l'havea bandito.

«25. Che ha levato per pena a un de Pago ducati 125 pagati per detto da messer Concetto Paulino.

«26. Che ha tolto per pena a Simon Clarin de Sibenico inquisito per monete (false) ducati 160 circa, con tutto che S. S. A. (come si dice) l'havebbe liberato senza condanna alcuna.

«27. Il terzo capo delli presenti gravami contiene che ha fatto pubblicare non una, ma più volte publico prochiama alle scale del nostro Palazzo in piazza et fattone anco affigger copia alle porte inferiori della terra, contro l'espressa disposizione di nostri statuti, che non possano li nostri cittadini, nè forestieri, portar arme di sort'alcuna di notte per la terra sotto pena di ducati 100 et d'altri castighi a suo arbitrio.

«28. Il quarto capo delli presenti gravami contiene che detto sig. Capitano ha proibito con un altro suo bando o prochiama che nessun cittadino si parta fuori della terra per andar in viaggio senza sua licenza sotto pena di ducati 100 et tre tratti di corda, cosa non più udita nè qui nè in nessun altro luoco del stato di S. S. A. che a suoi sudditi fedelissimi sia proibito il poter andar d'ogni tempo far li fatti et negocii loro dove vogliono.

«29. Il quinto capo contiene che detto sig. Capitano novamente li giorni passati quando fu qui (dal 4 al 24 dicembre 1602) ha posto mano nella autorità della nostra Cancelleria, havendo mandato a dire minacciando al nostro Cancelliere la sera inanzi che partì di qui che non debba dar fuori della Cancelleria copia di nissuna scrittura senza sua licenza, in grave danno et pregiudicio della libertà nostra et di nostri cittadini.

«Il sesto capo dei presenti gravami, concernente la prohibitione fatta al nostro giudice in consiglio et arrestatione delli Consultori nostri in Castello del Dr. Marchesetti, è stato posto inanzi al No 12, al quale s'habbia relatione.

«30. Che il predetto sig. Capitano li mesi passati in Graz alla presentia di molti ha minacciato che verrà qui a Fiume, si vendicarà contro di noi per li gravami contro di lui proposti, ne distruggerà et farà peggio che Attila, tiranno crudelissimo; di che ne siamo doluti et preposti gravami particolari a S. S. A. et ricercato suo grazioso aiuto, havendo questo detto pubblicamente per la terra li giorni passati del mese d'aprile p. p. al Reverendo padre Giovanni Battista Agatich, priore del Convento (degli Agostiniani) qui di Fiume, padre Mansueto Jaur et padre Vincenzo Bernabeo, venuti da Graz et riferivano haver ciò inteso dall'istesso sig. Capitano, dal quale furono a desinare.

Segue la chiusa :

«Le quali cose tutte essendo bene et legittimamente provate, come di sopra, ricercamo che per debito di giustizia detto sig. Capitano de Paar sia astretto a esborsar alla nostra Comunità li soprascritti

chiese al consiglio che gli facesse testimonianza non aver egli eccitato i Fiumani contro il capitano, ma anzi averli esortati di non opporsi alla consegna dei poteri e di fare piuttosto ricorso all'arciduca. Il consiglio approvò.

Nella medesima seduta avvenne un'altra scena caratteristica, illustrante lo stato anarchico della città. Si presentarono cioè al consiglio il cavalier del comune, assieme ai suoi ufficiali, lagnandosi che il dottor Marchesetti avea loro ordinato di non prestar obbedienza al vicario e giudice dei malefici, mentre dall'altro canto il vicario vuole che obbediscano a lui; essi quindi si rivolgevano al consiglio per provvedimenti, perchè «*non potevano ubbidire a due padroni e vorrebbero piuttosto esser liberati dell'uffizio.*» E il consiglio decise d'incaricare il Minor Consiglio di formulare gravame anche per questo fatto.¹¹⁷

Il Minor Consiglio si radunò ancora lo stesso giorno per formulare le nuove proteste. Si compilò prima uno scritto per scagionare il Manlio dall'accusa di eccitamento alla ribellione. Questo scritto era concepito nei seguenti termini:

«Serenissimo Prencipe, Sig. Signor Clementissimo,

Ricercati da Flaminio Manlio, consigliere di V. A. S., nostro concittadino, consigliere e cancelliere, renderli testimonianza del vero, facemo humilmente fede a V. S. A. che non solo non potemo con verità dire che esso Manlio n'abbia sollevato contro il sig. Capitano Giovanni Federico de Paar con la commissione contro di lui ottenuta, come detto sig. Capitano nella sua supplica presentata ai 10 luglio p. p. al Eccelso Reggimento di V. S. A. dice; ma ben con verità testificamo che esso Manlio è stato causa che non ci siamo opposti; et ricercato che fusse sospeso il prestar obbedienza al detto sig. Capitano, quando li fu dato possesso di questo capitanato dall'esattore di Trieste, all'ora commissario, perchè per manutenzione delli nostri statuti et privilegi eravamo d'opinione, et così si ragionò nel nostro Consiglio quella mattina inanzi ch'havesse detto possesso (15 marzo 1601) che non volendo giurare d'osservar le nostre leggi, privilegi et libertà, come per la forma di statuti è tenuto et hanno fatto tutti li suoi precursori nostri Capitani, ricorressimo da S. A. S. et tra tanto fusse sospeso l'atto di darli possesso et obedientia, detto Manlio ne persuase in consiglio che per schivar ogni scandalo che potesse da questo venire et per riverenza et obedientia della Commissione et Patente di V. S. A. che ne fu all'ora presentata a doverlo riconoscere per capitano et superiore, non facessimo opposizione alcuna, ma che protestassimo che intendemo ricorrere da V. S. A. et

procurar che detto sig. Capitano debba prestar il suo giuramento, com'è tenuto non ostante il possesso havuto, il qual consiglio fu da noi abbracciato.

Data in Fiume di San Vido a . . . 118

Di Vostra S. A

*humilissimi et fideli sudditi
il Minor et Maggior Consiglio di Fiume».*

L'altro scritto discusso e formulato dal Consiglio minore si riferiva al conflitto di competenza fra il vicario e il vicecapitano e prese la seguente forma :

«(Serenissimo ecc.) Dispone il nostro Statuto che il sig. Vicario et Giudice di Maleficij di V. S. A. debba giudicare tutte le cause così civili che criminali et sia anche luocotenente del sig. Capitano in tutte le cause di qualunque summa et quantità come per copia A; et in un altro luoco l'istesso Statuto, dichiarando questa legge et autorità del sig. Vicario, dice che se per il sig. Capitano ovver Vicario et Giudice di Maleficii sarà stato fatto qualche precetto o prochiama, che li trasgressori di quelli precetti siano condannati alle pene contenute, ma che in quel giorno li trasgressori siano denunziati alla corte di Maleficij e che il sig. Vicario et Giudice di Maleficij debba conoscere et giudicare se debbano esser condannati in quelle pene, come per copia B. — Nondimeno contro questa disposizione statutaria in diverse maniere il dott. Marchesetti come luocotenente del sig. Capitano ha contrafatto et contrafa, facendo pena per ogni minima cosa che si vada in Castello; et se non si va, per paura di una prigione horrenda ch'ha fatto d'una torre, manda subito a levar la pena, si come fece il 4 del corr. contro Gaspare Chnesich; et perchè il sig. Vicario per difesa della sua giurisdizione et del predetto Statuto s'oppose et impedì detta esecuzione, detto s. Marchesetti non solo gl'ha mandato in scrittura che sotto pena di privazione d'ufficio et bando del stato di V. S. A. debba andar in Castello a comparir dinanzi di lui, ma ha commesso al nostro Cavaliere del Comun et a quelli Ufficiali, non li debbano più prestare nessuna obedientia, sì come essi Cavaliere et Ufficiali questa mattina in consiglio s'hanno voluto voler renuntiar l'ufficio se non si provvede, non potendo loro servire a doi signori; per il che, vedendo in questo esser violata la nostra legge statutaria et levato il giudice di V. S. A. che amministra la giustizia, havemo voluto con questa darne humilmente conto a V. S. A. et supplicarla humilmente, a questi disordini vogli benignamente et quanto prima provvedere, acciò la nostra legge

statutaria non sia violata et ognuno facci l'ufficio suo secondo la prescritta meta del statuto et si levi l'occasione d'ogni inconveniente et scandalo, sì come speramo di riportar dalla benignità di V. S. A. alla quale humilmente ne raccomandamo.»¹¹⁹

Il giorno dopo (14 agosto 1603) il consiglio plenario — Minore e Maggiore — si radunò di nuovo per la lettura degli scritti elaborati dal Minor Consiglio, i quali furono approvati con 32 voti su 34.

Il giudice capitanale Antonio Jacomini presentò però nella medesima seduta una lettera minatoria rivoltagli dal vicecapitano e concepita in questi termini :

«La sarà contenta questa mattina d'andare in Consiglio a assistere in luoco mio, non lasciando proponer nessuna cosa senza mia saputa e farete che si dichiarino se voliono prestar obbedienza alla Commissione di S. S. A. ch'ebbero l'altro giorno e così anche il Cancelliere; me'l farete sapere, acciò dietro questo possa dar quelli ordini che saranno necessari et me li raccomando.

Del Castello li 14 agosto 1603.

Di V. S. Aff^{mo}

Martio Marchesetti.»

A questo annunzio minaccioso si rispose in consiglio che i consiglieri *«sono stati sempre obbedienti et saranno alli mandati et commissioni di S. S. A. et che presteranno ogni obbedienza al sig. Capitano et suo luocotenente in cose giuste et ragionevoli come dispone il nostro Statuto; ma che all'incontro il sig. Capitano obbedisca et il suo luocotenente le Commissioni et Decreti di S. S. A. di prestare il suo giuramento et non far contra li nostri statuti, nè gravar nessuno contra quelli. Et il Cancelliere ha detto che le sue risposte le darà in scrittura come già l'ha data a S. S. A.»*

Indi si diede al cancelliere Manlio l'incarico di elaborare il ricorso contro la replica del Paar, assieme ad una procura contenente l'autorizzazione di recarsi in qualità di oratore a Graz, per tutelarvi la causa della città.

Questo ricorso era concepito come segue :

«(Serenissimo ecc.) Havemo con ogni riverentia ricevuto la graziosa commissione di V. S. A. delli 15 di luglio p. p. ottenuta dal Sig. Capitano Giovanni Federico de Paar, nella quale ne si commette insieme col Manlio nostro cancelliere debbiamo al detto sig. Capitano prestar quella ragionevole obbedienza che siamo tenuti et le commissioni che a detto sig. Capitano havemo ottenute li debbiamo presentare; sopra la quale humilmente referimo a V. S. A. che noi non

havemo mai disobbedito a detto sig. Capitano, anzi, prestatoli maggior obediènza che siamo tenuti; perchè, disponendo il nostro Statuto dell'ufficio et giuramento del sig. Capitano che nel entrar che farà a questo ufficio et governo debba giurare nelle nostre mani d'osservare li nostri statuti, privilegi et libertà et havendo recusato di farlo, noi havemo giusta causa di recusare di prestarli obediènza, finchè giurava nella maniera ch'hanno fatto li suoi precessori, come in altri luochi del stato di V. S. A. in simil occasione è avvenuto. Et con tutto che habbiamo dopo riportato da V. S. A. dui decreti et decisioni et l'ultimo con comminazione che debba subito giurare et non dar causa che si pigli altro espediente contro di lui, nondimeno non s'ha curato nè hoggidì si cura di obbedire; per il che se havemo supplicato et dolutoci a V. S. A., provveda che non ne aggravi et havemo ottenuto commissione che in cosa alcuna non se ingerisca contro di noi, havemo havuto ragione; perchè non vuol obbedire a V. S. A., non vuol giurare come per la nostra legge è tenuto et ogni giorno aggrava i nostri cittadini lui et il dott. Marchesetti suo luocotenente contro la forma di nostri statuti, giustamente dovemo recusare di non obbedirlo se non in quello che per la legge nostra statutaria, quando havrà giurato, vien disposto; et certamente se il sig. Capitano fa fondamento sopra la lettera d'obbediènza ottenuta quando venne per haver il possesso di questo capitano, nella quale ne si commette di riconoscerlo per capitano et superiore et prestarli quell'obbediènza ragionevole che siam tutti tenuti, dovria dal canto suo anco esso sig. Capitano osservar quello che nel fine della detta lettera si contiene, cioè che all'incontro lui debba osservare et mantenerne nelli nostri statuti, privilegi antichi, consuetudini et libertà et non gravarne nè sforzarne contro quelli, essendo le lettere predette condizionate et specificato quello che noi dovemo fare et quello lui; et nondimeno vuole che noi obbedimo in tutto e per tutto, — come havemo fatto al mandato di V. S. A., — et lui non vuol far niente dal canto suo et non vuol obbedire nè a quella lettera, nè ai dui altri duplicati decreti di V. S. A.; il che se convenga et se noi havemo più che giusta causa di dolerne di lui et non lui di noi, lasciamo che V. S. A. benignissima lo consideri.

«Havemo poi visto la supplica del detto sig. Capitano a V. S. A. contro di noi presentata, nella quale dice che sollevati dal predetto Manlio nostro cancelliere havemo ottenuto la predetta commissione et poi circa alla fine dice: «quanto alle loro sollevazioni contro di me», — tacciandone di sollevatori anco noi com'ha detto del predetto Manlio, — et poi soggiunge protestando se in questo mentre succedesse qualche sedizione o infedeltà, lui et suo luocotenente vuol esser

escusato, come per copia di detta supplica A) appar; volendo in suo linguaggio dire, come delle parole istesse si comprende — che noi non dandogl' obbedienza siam per fare qualche infedeltà o rebellione; parole che ne pungono il cuore più che pungenti dardi, le quali, sì come a noi et alla fedeltà nostra per tanti secoli inviolabilmente dimostrata apportano mortal ferita, così siamo astretti con questa nostra con ogni humiltà per difesa dell'honor nostro ricercata (a supplicare), — come humilmente supplicamo V. S. A., nostro Signor et Prencipe Clementissimo, — vogli con l'Arciducal sua suprema giustizia benignamente provvedere che non resti questa grave nota a noi et alli Posterì nostri; perciocchè nessuno mai fu ardito di tacciarne di questa se non già 30 (anni fa) il quondam Capitano Paulo de Zara,¹²⁰ et non havendolo potuto dimostrare (come non si mostra mai), per queste parole dalla felice memoria del Serenissimo Arciduca Carlo, padre di V. S. A., fu levato da questo Governo et Capitanato, essendo chiaro il nome dell'inviole nostra fedeltà da tanti secoli in qua; et lasciando di portar inanzi quelli de centinaì d'anni, riducemo a memoria a V. S. A. quelli soli che già da cinque anni che Lei ha preso il governo di suoi stati: che per molti mesi et gl'anni interi per mare et per terra dall'armata et esercito di nemici Veneziani siamo stati giorno e notte battuti; con quali arme et con qual fedeltà fu difesa questa sua città? certamente da nessun altre se non nostre et suoi fedelissimi Fiumani; et perchè il nemico cumulava ogni giorno più le forze, conducessimo più et più 100 di soldati et del nostro publico erario gl'havemo pagati et conservata la città et fedeltà insieme incorrotta a V. S. A. nostro natural Prencipe et Signore, come Lei stessa benignamente ha toccato con mani; di maniera che grandissima è l'offesa che dal detto sig. Capitano è stata fatta a noi et alla fedeltà nostra, per la quale noi da V. S. A. chiedemo giustizia et speramo della benignità sua riportarla, alla quale humilmente ne raccomandamo. Di V. S. A. humilissimi et fedelissimi sudditi. Li Giudici, Minor et Maggior Consiglio di Fiume.»¹²¹

Nel frattempo però pare abbia prevalso l'influenza del capitano presso la corte, dove si dava ad intendere che i Fiumani fossero pronti all'aperta ribellione. Il Paar riuscì ad impetrare una commissione arciducale che proibiva al consiglio di radunarsi senza licenza del capitano e di mandar oratori senza previo permesso dell'arciduca. Questo scritto fu presentato nella prossima seduta (25 agosto) dal vicecapitano intervenuto in persona per assumere la presidenza. Però il consiglio non si sgomentò; esso decise di ricorrere in difesa dei privilegi municipali in iscritto,

previa lettura della traduzione integrale del testo della lettera arciducale.

E così un mese dopo (25 settembre) troviamo di nuovo riunito il consiglio per sentire le querele formulate dal Minor Consiglio contro il luogotenente Marchesetti ancora il mese precedente (13 agosto), concernenti l'indebita sua ingerenza nella sfera di attribuzioni del giudice dei malefici; e siccome il giudice Cuntalich riferisce nella stessa seduta che il luogotenente aveva di nuovo proibito al cavaliere ed agli ufficiali del comune di prestar obbedienza al vicario, il consiglio decise di ordinare loro che obbedissero anche in seguito al vicario secondo le prescrizioni dello Statuto.¹²²

Già due giorni dopo (27 settembre) si tenne una nuova seduta, nella quale il giudice Cuntalich espose aver egli chiesto al luogotenente il permesso di poter convocare il consiglio per dar lettura alla traduzione della lettera arciducale presentata un mese fa (25 agosto) e per poter formulare le difese della città. Non avendo ottenuto tale permesso, egli avea convocato il consiglio *sulla propria responsabilità*. E si decise di tener consiglio contro il Marchesetti e di spedire nuovi gravami sulla sua condotta. Questi gravami vennero formulati nella stessa seduta, abbracciando i seguenti punti:

1. Il luogotenente rifiuta il permesso di convocare il consiglio;
2. toglie l'autorità al vicario;
3. *minaccia di far tirare l'artiglieria del castello sulla città (!)*.

Inoltre si protesta contro l'affermazione che nei consigli tenuti senza il capitano e il suo rappresentante si congiuri contro di essi.

Riguardo al terzo punto d'accusa si formulò ancora un'altra querela circostanziata, esponente i seguenti fatti:

Il Marchesetti avea mandato i suoi soldati dal castello nella casa del vicario per togliergli la corda comprata dalla comunità per tormentare i rei. (Questa corda serviva probabilmente per applicare i tradizionali «tre tratti» di corda). L'arcidiacono e il piovano di Fiume, allarmati di tal procedere, si recarono da lui per calmarlo e nel medesimo tempo lo prepararono di far aprir le porte (chiuse al suo comando), perchè, essendo tempo di vendemmia, ciò arrecava grave danno a tutti gli abitanti. Però il Marchesetti, acceso d'ira, rispose: «*voglio che vada in malora ogni cosa e voglio far metter a segno li pezzi d'artilleria qui dal castello e sbararli giù contro la terra, acciò moriano tutti.*»¹²³

Però per fortuna il vicecapitano non ebbe l'ardire di eseguire la sua folle minaccia, temendone le conseguenze per la sua propria persona. Castello e città si guardavano così in cagnesco per quasi due mesi, durante i quali non si tennero sedute; ma i Fiumani intanto seppero valersi delle loro connessioni a Graz, e quando finalmente il consiglio poteva di nuovo riunirsi ai 15 novembre, esso ebbe diverse notizie confortanti.

Così vi si lesse prima di tutto una commissione arciducale permettente che il consiglio *possa esser radunato senza il permesso del capitano*, quando si trattasse di gravami contro la sua persona; inoltre il giudice Cuntalich potè riferire che l'arciduca aveva nominato un'altra commissione arbitrale per i gravami della città, composta questa da *Ermanno de Attimis* (Athems), *Andrea Paradeiser* e *Niccolò Castaldo* (già esattore di Trieste). Il consiglio, prendendo nota della risoluzione sovrana, decise di chieder la sostituzione del Castaldo come sospetto di parzialità per il capitano.

Indi si diè lettura ad un'altra commissione dell'arciduca, colla quale si proibiva ai consiglieri e a tutti i cittadini di allontanarsi dalla città, in attesa dei commissari; siccome però tale divieto era oltremodo dannoso per i marinai e mercanti fiumani, il consiglio decise di pregare l'arciduca di non insistere in tale gravosa proibizione.

Nella stessa seduta si decise di non tener conto della proibizione del luogotenente che voleva si sospendesse il salario del vicario e di farglielo consegnare ad onta dell'ordine contrario.¹²⁴

Intanto era già spirato il termine statutario fissato per le elezioni delle cariche magistratuali (11 novembre); perciò il Consiglio, radunatosi di nuovo ai 20 novembre, decise di pregare l'arciduca d'ordinare al capitano che permettesse l'elezioni. Ma nella stessa seduta il giudice Cuntalich riferì ancora ben altre cose a carico del capitano assente: avendo cioè il Paar incontrato a Graz il fante speditovi dal municipio, lo avea minacciato di *farlo impiccare lui e dodici altri di quelli che l'avevan mandato, chiamandoli ribelli e traditori*; mentre il suo sostituto a Fiume, il Marchesetti, continuava a proibir con gravi pene il comparire davanti il tribunale del Vicario. E si decise di far formular querele anche per questi fatti recenti, incaricandone il Minor Consiglio che si accinse a questo lavoro senza mettere tempo in mezzo e sottopose il suo operato già il giorno dopo (21 novembre) all'approvazione del Consiglio Maggiore, il quale vi aderì con comune consenso.¹²⁵

